

# **CAMERA DEI DEPUTATI** <sup>N. 2848</sup> —

## **DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(**CRAXI**)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO  
(**SCALFARO**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(**ROMITA**)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(**GORIA**)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ  
(**DEGAN**)

—

Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate

---

*Presentato il 23 aprile 1985*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — La lotta alla droga è divenuta uno dei problemi più urgenti e drammatici nel nostro tempo.

Come è noto, il Governo, consapevole della necessità di adottare misure di lotta alla droga, si è già fatto carico di affrontare gli aspetti più dirompenti del fenomeno « droga », presentando, in data 24 ottobre 1984, alla Camera dei deputati, un disegno di legge concernente « Misure urgenti in materia di lotta alla droga » (atto Camera n. 2195).

Sorge ora la necessità ed urgenza, in attesa che si provveda alla nuova disciplina della materia, di stralciare la parte del disegno di legge sopra richiamato, contenente misure in favore delle comunità terapeutiche e delle associazioni di volontariato nonché per la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e di quelle giacenti presso il Ministero della sanità a seguito della cessazione di attività autorizzate, nonché di quelle confiscate.

Per quanto riguarda, in particolare, la realtà delle comunità e del volontariato, è di tutta evidenza che accanto all'intervento delle strutture pubbliche, spesso insufficiente ed inadeguato, si è sviluppata spontaneamente, al di fuori delle istituzioni e degli organismi pubblici, tutta una serie di iniziative (comunità terapeutiche, movimenti, cooperative agricole, di servizi) che hanno svolto e continuano a svolgere una efficace attività di prevenzione e cura delle tossicodipendenze.

Gli stanziamenti disponibili per il volontariato faticosamente rinvenuti, che ammontano a lire 14 miliardi per il 1985 ed a lire 19 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, rischiano di rimanere « inutilizzati », mentre quotidianamente vengono rappresentate al Ministero dell'interno le obiettive e talora drammatiche difficoltà incontrate da talune comunità ad

assicurare una ospitalità sufficientemente valida e dignitosa ai residenti, nonché la impossibilità di ampliare la capacità ricettiva in relazione a motivate richieste.

E, proprio, in tema di aiuti in favore della prevenzione delle cause sociali delle tossicodipendenze, la presenza dei requisiti di necessità e di urgenza che legittimano l'uso del decreto-legge.

Per quanto concerne le delicate questioni relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate, giacenti presso il Ministero della sanità o confiscate, si pongono seri problemi in ordine alla loro custodia.

È noto che i quantitativi di droga sequestrati sono sempre più rilevanti ed i tempi di celebrazione dei processi sono lunghi. La proporzione del fenomeno ha da tempo raggiunto la soglia d'allarme. Non si può ragionevolmente attendere oltre, senza correre il rischio (e furti si sono già verificati) che gli stupefacenti di provenienza illecita, neutralizzati dagli interventi della giustizia penale, possano essere recuperati dalle organizzazioni dedite al turpe traffico; di qui la necessità e l'urgenza di intervenire con efficacia immediata con strumenti che, nel rispetto delle garanzie del diritto di difesa, delle esigenze processuali, delle finalità di studio o addestramento delle forze di polizia e delle esigenze scientifiche, consentano di operare la distruzione delle sostanze stupefacenti sequestrate o confiscate.

Analoga esigenza sussiste per le sostanze giacenti presso il Ministero della sanità a seguito di cessazione di attività autorizzate.

Passando, in dettaglio, all'esame del decreto si rappresenta che l'articolo 1, in attesa dell'approvazione da parte del Parlamento della nuova disciplina in materia di lotta alla droga, e in particolare di

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

quella relativa alle forme di collaborazione di enti ed associazioni del volontariato, prevede che il Ministro dell'interno possa erogare contributi allo scopo di favorire le attività di prevenzione delle tossicodipendenze.

I contributi vengono ripartiti sulla scorta di dati forniti dall'osservatorio permanente istituito presso lo stesso Ministero e dei criteri e dei requisiti determinati da una commissione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui fanno parte rappresentanti dello Stato, delle regioni e dei comuni.

Sono destinatari di tali contributi soggetti pubblici o privati e enti, associazioni e cooperative, che operano senza scopo di lucro e con specifiche finalità di prevenzione del disadattamento e della emarginazione sociale delle tossicodipendenze ovvero aventi per fini il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

I contributi vengono erogati, a dimostrazione dell'effettivo avvio o della realizzazione dei servizi o delle iniziative attivate, nei limiti degli stanziamenti di lire 14.000 milioni per l'anno 1985 e lire 19.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno (articolo 2).

All'onere derivante dall'attuazione del provvedimento in esame si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parzialmente lo specifico accantonamento di cui alla voce « Misure urgenti in materia di lotta alla droga ».

L'articolo 3 disciplina la distruzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope sequestrate o confiscate e, nel rispetto delle esigenze dianzi illustrate, conferisce all'autorità giudiziaria competente il potere-dovere di adottare siffatto provvedimento.

Al riguardo, viene assunto come momento iniziale del cennato potere-dovere, la scadenza del termine entro cui — secondo la legge 12 agosto 1982, n. 532, sui

cosiddetti Tribunali della libertà — il provvedimento attinente al sequestro può essere impugnato.

Ai fini della immediata esecuzione del decreto di distruzione viene previsto il ricorso a strutture pubbliche dotate delle necessarie attrezzature (inceneritori presso ospedali od altre strutture sanitarie presso enti locali o di aeroporti, ecc.) dando, naturalmente, la priorità a quelle esistenti a livello locale.

Le operazioni di distruzione devono avvenire secondo le modalità tecniche stabilite, in via generale, con decreto del Ministro della sanità.

Il regolare svolgimento delle operazioni medesime verrà assicurato dalla polizia giudiziaria appositamente incaricata dalla autorità giudiziaria.

Viene, inoltre, attribuita al servizio centrale antidroga, istituito nel Dipartimento di pubblica sicurezza, la funzione di filtro delle richieste di campioni per fini di studio o di addestramento delle forze di polizia o scientifiche del Ministero della sanità, atteso che a tale servizio convergono tutte le informazioni relative ai sequestri di partite di droga effettuati sull'intero territorio nazionale.

L'ultimo comma estende le disposizioni di cui sopra ai casi di sequestro delle piante previste dall'articolo 26 della legge n. 685 del 1975, illegalmente coltivate.

L'articolo 4 è inteso ad introdurre un meccanismo più incisivo per la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope giacenti presso il Ministero della sanità a seguito della cessazione delle attività autorizzate.

Viene, pertanto, attribuito al Ministro della sanità il potere-dovere di disporre, regolamentandone le modalità di attuazione, l'immediata distruzione delle sostanze medesime, avvalendosi a tal fine delle strutture pubbliche dianzi accennate.

Per intuibili e primarie esigenze di prevenzione, i prefetti delle province interessate, su richiesta dello stesso Ministro, dovranno assicurare l'assistenza da parte delle forze di polizia alle relative operazioni.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate.

*Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 23 aprile 1985.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA l'urgente necessità di dare immediata attuazione agli indirizzi in materia di lotta alla droga approvati dal Consiglio dei Ministri nelle sedute del 10 aprile e del 16 ottobre 1984, per quanto concerne le attività di prevenzione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti nonché di assicurare l'immediata distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate, al fine di evitare pericolose giacenze;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1985;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

### ARTICOLO 1.

1. Fino a quando la collaborazione di enti ed associazioni di volontariato per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti non sarà regolata con legge, il Ministro dell'interno può erogare contributi allo scopo di favorire le attività di prevenzione del disadattamento e della emarginazione nonché di reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. I contributi vengono ripartiti sulla base dei dati forniti dall'osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno e dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

da tre rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti dei comuni, designati rispettivamente, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI.

3. Sono destinatari dei contributi soggetti pubblici o privati ed enti, associazioni e cooperative, che operano senza scopo di lucro e con le specifiche finalità indicate al comma 1.

4. I contributi di cui al presente decreto vengono erogati a dimostrazione dell'effettivo avvio o della realizzazione dei servizi o delle iniziative attivate.

## ARTICOLO 2.

1. I contributi di cui al precedente articolo 1 sono erogati nei limiti degli stanziamenti di lire 14.000 milioni per l'anno 1985 e lire 19.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento di cui alla voce « Misure urgenti in materia di lotta alla droga ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ARTICOLO 3.

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 80-bis della legge 22 dicembre 1975, n. 685, introdotto dall'articolo 143 della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorso il termine previsto dall'articolo 343-bis del codice di procedura penale ovvero divenuto definitivo il provvedimento che decide sul riesame del decreto di sequestro di sostanze stupefacenti e psicotrope o del decreto di convalida del sequestro eseguito ai sensi dell'articolo 224-bis del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 304-bis e 304-ter del codice di procedura penale, e ordina la distruzione della residua parte di sostanze.

2. Se la conservazione delle sostanze di cui al precedente comma 1 sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.

3. In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate.

4. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o nazionale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svol-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

gimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all'autorità giudiziaria procedente e al Ministero della sanità.

5. La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con decreto del Ministro della sanità.

6. Su richiesta del servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, l'autorità giudiziaria, se la quantità delle sostanze sequestrate lo consenta e se la richiesta sia pervenuta anteriormente all'ordine di distruzione, dispone che una parte delle sostanze stesse sia utilizzata dalle forze di polizia per scopi di studio o di addestramento ovvero dal Ministero della sanità per finalità scientifiche e fissa le modalità della consegna.

7. Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche nei casi di sequestro e di confisca delle piante di cui all'articolo 26 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, illegalmente coltivate.

## ARTICOLO 4.

1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 21 e 22 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è disposta con decreto del Ministro della sanità che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali.

2. In tali casi il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione.

3. Il verbale relativo alle operazioni di cui al precedente comma 2 è trasmesso al Ministero della sanità.

## ARTICOLO 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1985.

PERTINI

CRAXI — SCALFARO — ROMITA — GORIA — DEGAN

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.